

DECISIONE (UE) 2019/2136 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 92/580/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione è diventata parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ⁽²⁾ (*International Sugar Agreement* — «ISA») e membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero (*International Sugar Organization* — «ISO»).
- (2) Dal 1995 l'Unione ha approvato la proroga dell'ISA per periodi di due anni. Il 19 luglio 2019, nel corso della 55ª sessione del consiglio internazionale dello zucchero (*International Sugar Council* — «ISC»), la Commissione, su autorizzazione del Consiglio, ha espresso la propria posizione a favore di un'ulteriore proroga dell'ISA per un periodo massimo di due anni, con termine il 31 dicembre 2021.
- (3) Il 19 luglio 2019 l'ISC ha preso la decisione di prorogare l'ISA per due anni, fino al 31 dicembre 2021.
- (4) A norma dell'articolo 8 dell'ISA, l'ISC adempie o si adopera per l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dall'ISA. A norma dell'articolo 13 dell'ISA tutte le decisioni dell'ISC sono adottate, di norma, per *consensus*. In assenza di *consensus*, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'ISA non preveda un voto speciale.
- (5) A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità dei criteri indicati nell'ISA.
- (6) È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo dello zucchero.
- (7) Tuttavia, il quadro istituzionale dell'ISA, soprattutto la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO, che determina altresì il loro contributo finanziario all'ISO, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.
- (8) Nell'ambito delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO, la quota del contributo finanziario dell'Unione è rimasta immutata dal 1992, sebbene il mercato mondiale dello zucchero, in particolare per quanto riguarda il peso relativo dell'Unione in esso, sia da allora sostanzialmente cambiato. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ISO.
- (9) Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio ⁽³⁾, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio ad avviare negoziati con le altre parti dell'ISA, nell'ambito dell'ISC, al fine di modernizzare detto accordo, in particolare relativamente alle discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell'ISO, da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero, dall'altro. L'autorizzazione rimane valida fino al 31 dicembre 2019.

⁽¹⁾ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

⁽²⁾ Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

